ANNO 3. Torino, Sabbato 2 Marzo 1850. *Numero* 61

L'OPINIONE

PREZZO DELLE ASSOCIAZIONI
DA PAGARSI ANTICIPATAMENTE

	Trim.	*Sem.*	*Anno*
In Torino, lire nuove	« 12	« 22	« 40
franco di posta nello Stato	« 13	« 24	« 44
franco di posta sino ai confini per l'Estero	« 14 50	« 27	« 50

Per un sol numero si paga centesimi 30, preso in Torino, e 35 per la posta.

ASSOCIAZIONI E DISTRIBUZIONI

In Torino, presso l'ufficio del Giornale, Piazza Castello, num. 21, ed PRINCIPALI LIBRAI.

Nelle Provincie ed all'Estero presso le Direzioni postali.

Le lettere ecc. indirizzarle franche di Posta alla Direzione dell'OPINIONE.

Non si darà corso alle lettere non affrancate.

Per gli annunzi centesimi 25 per riga.

TORINO 1 MARZO

LA CONVENZIONE DEL 1841 SI PUO' SCIOGLIERE?

Corre voce che il progetto di legge presentato dal ministro Siccardi alla Camera elettiva, sia per incontrare dell'opposizione per parte dei dottrinari e dei reazionari della destra: non diciamo della destra intiera, ma soltanto dei dottrinari e reazionari che accoglie nel suo seno, i quali desideriamo che non siano molti. I dottrinari potrebbero essere di buona fede; ma i reazionari, che non hanno fede neppure in Dio, si giovano degli scrupoli di quegli onde far trionfare i loro principii retrogradi, o incagliare per lo meno lo sviluppo dei più sani principii liberali. L'opposizione non sarebbe, dicesi, contro il progetto di legge in sè, ma verserebbe unicamente sulla competenza: vale a dire se il potere legislativo dello Stato abbia il diritto di far leggi applicabili allo Stato. Tale sarebbe, ridotta ai minimi termini, la quistione che si vorrebbe sollevare per ottenere, per lo manco che sia, che il progetto proposto sia sospeso per ora e sia rimandato sino al dì del giudizio: intanto chi sente le cattive conseguenze dello stato di cose a cui si vorrebbe rimediare, chi ne prova gli abusi, deve soffrire e tacere.

Chiedere se il potere legislativo abbia il diritto di far leggi, è una questione per lo meno ridicola. Ma, soggiungono gli oppositori, la quistione non istà qui solamente. L'immunità personale del Clero sussiste in forza di una convenzione stipulata fra il Re di Sardegna e il Santo Padre, e non può quindi essere abolita se non in forza di un'altra convenzione. Dunque o bisogna mettersi di accordo col papa, o bisogna lasciar sussistere l'abuso con tutti i disordini che ne provengono, se il papa vuole che sussistano.

A cui noi rispondiamo: tutti i trattati, tutte le convenzioni, tutti gli accordi fatti tra due tengono in forza di un diritto che è comune ad entrambi, e che è riconosciuto dall'universale consentimento. Quindi i trattati politici, anche i più onerosi all'una delle parti, si appoggiano al diritto pubblico od universale, ad un diritto per conseguenza riconosciuto e sanzionato da tutto il mondo.

Ma su quale diritto si fonda la convenzione del 1841? Ivi è detto « la Santa Sede non farà difficoltà che i magi- « strati laici giudichino gli ecclesiastici per tutti i reati « che hanno la qualificazione di *crimini*, ecc.: » lo che lascia giustamente inferire che la Santa Sede ha il diritto di opporre, se vuole, delle difficoltà in contrario, e che quella facoltà è una di lei concessione. Eppure chi non sa che il diritto di *giudicare* è inerente al principato, ed uno de' suoi più essenziali attributi? Anzi il diritto di mantenere l'ordine pubblico e di conservare a ciascuno il suo, e per conseguenza il diritto di giudicare, è precisamente il primo che la società diede a' suoi capi, è il primo che esercitassero i principi, quando nel rimanente la loro autorità era o limitatissima o nulla. Ora un principe non può spogliarsi di tutto o di parte di questo attributo senza spogliarsi di ciò che costituisce la sua essenza di principe.

All'incontro, donde venne al papa il diritto d'impedire che gli ecclesiastici abbiano ad essere giudicati dal tribunale secolare? Cercatelo nella natura, esso non v'è; cercatelo nel diritto positivo, lo troverete nemmeno; o se volete scoprirne l'origine, la rinverrete nella ignoranza e nei pregiudizi del medio evo. Ma pescando in questa torbida fonte, non troverete soltanto questo preteso diritto, ma ne troverete ben altri anche più mostruosi. Troverete per esempio che il papa si arrogava la padronanza di tutti i regni del mondo; che egli si attribuiva il diritto di deporre un sovrano e di dare i suoi Stati ad un altro; che si attribuiva il diritto di sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà, di dichiarare del primo occupante i beni degli scomunicati e di far vendere gli scomunicati medesimi come schiavi sul pubblico mercato. Vorremmo ben sentire chi abbia oggigiorno il coraggio di acconsentire al papa questi diritti, che pure si trovano consecrati in molte bolle.

Il papa si arrogava altresì di limitare ai principi il diritto di esigere imposte, e la bolla *in coena Domini* dichiara letteralmente scomunicati quelli che le aumenteranno o che varieranno le tariffe doganali senza licenza della Santa Sede. La stessa licenza era necessaria ai privati che volevano commerciare in paesi o maomettani od acattolici. In materia poi di beneficii ecclesiastici e di dispense, i diritti finanziari della Santa Sede andavano all'infinito. Lo stesso dicasi in materia di foro: il papa negava al magistrato secolare di conoscer cause di ecclesiastici nè in civile nè in criminale; e non degli ecclesiastici propriamente detti, ma di tutte le persone e beni che avevano aderenza con loro; *etiam concubina sacerdotis est de foro ecclesiae*, dichiarano i glossatori del jus canonico. Figuratevi! persino le concubine sono cose sacre. Infatti, dice la Scrittura, tutto ciò che tocca l'altare è santificato dall'altare. Ora il prete tocca l'altare, la concubina tocca il prete, *ergo*, ecc.

Oltre al clero, alla chiesa, ai loro beni, ai loro attinenti, il papa impediva altresì al magistrato secolare di giudicare eretici, e tutti coloro che potevano essere compresi nella sterminata latitudine di questa parola. Pretendeva egualmente che gli ospitali, i luoghi pii, gl'istituti filantropici, le università, le scuole, e per ultimo anche la stampa, fossero di competenza della giurisdizione ecclesiastica.

Ma chi è che non rida al presente di pretensioni così assurde per tutti, tranne per la Curia romana che non le ha abdicate, e che ove le si offrisse il destro non mancherebbe di ravvivarle?

Una di tali assurde pretensioni è appunto quella sopra cui si aggira la convenzione del 1841. Uno scrupolo del re Sardo, ed una scaltrezza della Corte di Roma, ecco tutto il diritto che si può invocare a suo favore.

S'invoca forse il jus canonico? Il vero jus canonico, quello che sta scritto nei codici di Teodosio e di Giustiniano, e che ha regolato la chiesa nei primi secoli in cui il cristianesimo divenne religione dello Stato, rigetta appieno siffatte convenzioni. Stantechè da quelle fonti si ricavi che se gli ecclesiastici hanno esercitata qualche giurisdizione in civile, e che se godettero di qualche immunità o privilegio, ciò fu per concessione dell'autorità imperiale, e non si troverà mai che il magistrato secolare abbia funzionato nelle cose di sua pertinenza per concessione del papa.

Quanto poi al jus canonico che fu fabricato nel medio evo, e che tuttora dai curialisti s'invoca, è noto ad ogni mezzano giureconsulto ch'egli poggia tutto intiero sopra una enorme impostura. Non vi è più niuno il quale ora metta in dubbio la troppo chiarita falsità delle Decretali di Isidoro. Eppure quantunque la menzogna, dopo secoli molti, sia stata scoperta, le conseguenze continuano: e tutto il corpo del jus canonico è una conseguenza di quella menzogna, ed una menzogna egli stesso.

A che dunque ci riduciamo? Al solo vero diritto, al diritto inalienabile che ha un principe di far leggi pel buono ordinamento dello Stato, acciocchè tutti i cittadini siano a pari diritti e a pari doveri, ed a tutti sia amministrata buona ed equitativa giustizia.

Per far questo, sarà egli mestieri di ricorrere al Papa? La bella equità che ne avremmo: la convenzione del 1841 n'è una prova. Come abbiam detto, vi era l'uso una volta di farsi autorizzare dal Papa per la fondazione o il governo di un ospedale o di una università. Noi ignoriamo se fra gli scartafacci dei nostri ospedali o delle nostre università siavi alcuna di tali bolle. Ma supponiamo che siavi; supponiamo altresì che al Ministero dell'interno o della pubblica istruzione venisse la voglia di riformare quelli stabilimenti; credesi che sarebbe necessario di andarne a chiedere licenza al Papa?

Ma la immunità personale de' chierici deriva non da un rancidume di bolla, bensì da una convenzione recente. — Sia pur recente fin che si vuole, ma il diritto sopra cui si appoggia è non meno rancido delle bolle istitutive di ospedali o di università: egli è sempre un diritto apocrifo, un diritto lesivo del principato e delle sue più essenziali prerogative.

Può il principe tralasciare di far giustizia eguale a tutti? Nol può senza essere ingiusto.

Ha il Papa il diritto di prescrivere ad un principe di amministrare una giustizia parziale, rigida cogli uni, mite cogli altri? Non l'ha, e se vuole arrogarselo, egli stesso pecca contro la legge di Cristo.

La questione dunque sta qui: il principe avendo per obbligo di far giustizia, il Papa avendo per obbligo di non impedirla; la convenzione del 1841, contraria a queste due massime, si risolve a zero. Ella è come se non esistesse.

Lo ripetiamo: altre sono le convenzioni fondate sopra il diritto pubblico od internazionale o positivo; altre le convenzioni fondate sopra un diritto immaginario; sopra un diritto che fu perpetuamente contradetto e ripulsato da tutti i principi, o da tutti i governi, sino dai primi istanti in cui egli cominciò a mostrarsi ed a voler operare.

Quante liti, quanti contrasti non sostennero i re di Francia e i Parlamenti francesi per respingere quel diritto commentizio e lesivo della libertà di ogni potere legislativo? Quanti non ne sostennero la Spagna, Napoli, Sicilia, Venezia e perfino la Casa di Savoia? E questi contrasti riproducentisi ad ogni poco, e che proruppero talvolta a scandalose dissensioni, come il celebre interdetto di Venezia, non provano essi che un tale preteso diritto della Santa Sede d'immischiarsi nella legislazione degli Stati altrui, non fu mai riconosciuto, e che anzi fu costantemente combattuto in ogni occasione che si potè farlo?

Non parliamo più dunque di contratto bilaterale, di diritto reciproco, di convenzione pubblica; giacchè nella convenzione del 1841 vi è nulla di tanto.

A cui si arroge che lo Statuto di Carlo Alberto, ponendo per principio che tutti i cittadini sono eguali innanzi alla legge, e che nissun cittadino può essere sottratto al suo giudice naturale, ha già virtualmente distrutta quella convenzione; per cui ora non si tratta che di mettere in armonia la legge organica collo Statuto fondamentale. Laddove se per stabilire tale legge organica, fa mestieri d'invocare il beneplacito del Papa, farà pur mestieri d'invocare il beneplacito medesimo, per gli articoli dello Statuto che vi hanno rapporto. Se i signori dottrinari della pianura, e i signori della *montagna nera*, vogliono essere consentanei, nel proporre la loro questione preliminare intorno alla competenza devono spiegarsi fuori dei denti e dire senza perifrasi, che lo Statuto non è valido, perchè non si è cercato l'assenso del Papa nella formulazione di varii articoli.

Se per rimediare ad abusi che hanno relazione colla chiesa esteriore, si avesse dovuto aspettare il consenso della Corte Romana, noi saremmo ancora laddove si trovavano i nostri arcavoli. Nel secolo passato Maria Teresa, Giuseppe II, Carlo III re di Napoli, il granduca di Toscana, il duca di Parma, la Repubblica veneta, anzi tutti gli Stati dell'Europa instettero fortemente acciocchè la Corte di Roma mitigasse le sue pretensioni e si conformasse allo spirito dei tempi e ai bisogni di una rigenerata società; ma invano consigliarono, ammonirono, pregarono: per lo che dovettero risolversi a fare da loro. Da quel momento disparvero le curie vescovili, le immunità personali e reali del clero, le immunità delle chiese, i diritti di asilo, la bottega delle dispense, i lucri profani della cancelleria o della dateria ecc. ecc., e la politica di strepitare un po', indi di sorpassare sui fatti compiuti, questa politica di necessità è nella corte di Roma assai più antica di Luigi Filippo.

Ciò che le convenienze volevano, si è fatto: l'un dopo l'altro vari personaggi andarono a Roma per trattare sopra l'oggetto della convenzione 1841: l'ultimo fu il conte Siccardi, ora ministro di grazia e giustizia, e tutti ne tornarono disconclusi. Ora il ministro, col progetto di legge da lui proposto, vuole condurre la Corte di Roma a ciò che ella medesima crede essere l'inconveniente minore per le non mai derogabili e non mai prescrittibili sue pretensioni. Trarla di buon grado ad accensentire a cosa che pregiudica la sua ambizione d' imperio universale, alla sua aviditá di dominio, alle sue pretese di volersi ingerire, sotto coperta di religione, nell' organismo di tutti gli Stati cattolici, è impossibile a noi, come è stato impossibile finora a Stati assai più potenti di noi. Ma ella si accomoda ai *fatti compiuti*; quando vi è *un fatto compiuto*, ella dissimula e tace, e aspetta con pazienza le occasioni per infermarlo o distruggerlo.

Se colla Francia, la Russia, la Spagna, le repubbliche spagnuole dell' America Roma fece dei concordati, ciò accadde in circostanze assai diverse dalle nostre. Quei governi ne avevano bisogno sotto diversi politici punti di vista, e la Corte di Roma vi trovava il suo torna conto: ella riguadagnava ciò che aveva perduto. Ma da noi ha niente a riguadagnare, perche niente ha perduto; noi siamo tutti cattolici; la chiesa è onorata, il clero è rispettato e tranquillo, e sarebbe anche più tranquillo se i propri suoi vescovi non lo molestassero e non ambissero di tiranneggiarlo con dispotica autorità. Non vi furono rivoluzioni che scompigliassero la religione o il culto o la disciplina della chiesa; non mai furono interrotti, che anzi procedono regolarmente i rapporti ecclesiastici dello Stato nostro colla Santa Sede. Quindi a cui buono un concordato? che c'è da stipulare dal canto nostro o dal canto della chiesa? Nulla, perchè nulla di ciò che concerne la chiesa fu disordinato, nulla vi è di controverso. Perlocchè un concordato non può aver luogo, se non col sacrificio di tale o tale altra delle nostre libertá, o dell' uno o l' altro diritto del potere governativo. E siccome tal cosa non la si può fare da noi, come d' altra parte senza questo sacrifizio la corte romana non ne trarrebbe alcun vantaggio, così torna frustraneo l' occuparsi di un atto inutile.

A. Bianchi-Giovini.

SENATO DEL REGNO

Il Senato dovea oggi discutere il progetto di legge già stato adottato dalla Camera elettiva, e pel quale le deliberazioni della Consulta sanitaria marittima di Cagliari venivano poste sotto la dipendenza del Consiglio generale di Genova.

Il Ministro della guerra fu indotto a presentarlo ed i deputati ad approvarlo dalle lagnanze mosse dalle città del Capo settentrionale della Sardegna e da parecchi genovesi contro le rigorose misure prese dalla Consulta cagliaritana per preservare il paese dal morbo asiatico, le quali erano cagione di grave danno al loro commercio.

Ma la Commissione del Senato che esaminò il progetto non fu dello stesso parere, e mentre dichiarava che la deliberazione della Giunta di Cagliari di assoggettare le provenienze di terraferma ad una quarantena di sette giorni, quanto alle persone, e di quindici quanto alle merci, se era esagerata non era però intempestiva, accagionava d' inopportunità la legge presentata, invitando il Ministro a presentare senza dilazione una legge generale che tuteli ambi gl' interessi sanitario e commerciale.

Il Ministro della guerra, che non poteva prevedere una tal sentenza, non avendo in pronto argomenti per combatterla, chiese che la discussione ne fosse differita per alcuni giorni, al che il Senato aderì passando alla relazione delle petizioni. Se questo è un gran perditempo per tutte le assemblee legislative, non lo è pel Senato, al quale giungono si poche petizioni, che finora ha consacrate ben poche sedute a questa bisogna. Ma più che al numero convien por mente agli argomenti, sui quali esse s'aggirano.

Se prendiamo a leggere il sunto che ne ha pubblicato il Senato, vi vedremo menzionato un prete Giovanni Tintor, che scongiura il Senato a non voler mai permettere che vengano soppresse le feste infrasettimana, uno Scarella ed un Morotti Francesco che in due diverse suppliche pregano che non sia permessa in Torino la pubblicazione delle opere del Casti; un Lattero Bernardo che sparge amare lagrime sui trapassi del giornalismo e raccomanda che sia messo un freno alla vendita dei libri proibiti; un avvocato Gemelli il quale chiede che venga rigettato, quando fosse proposto, il progetto di legge per l'incameramento dei beni ecclesiastici e d'altre opere pie; un prete Chilò Antonio che piange la lontananza di monsignor Franzoni da Torino; un Carlo Villani chè domanda sia messo in istato d'accusa il Ministro Guardasigilli, perchè non fa osservare l'art. 1 dello Statuto, e finalmente un D. Giuseppe Rossetti, il quale onde provvedere alle offese che si commettono in iscritti od in parole contro la Religione ed i suoi ministri, propone un suo progetto d'inquisizione, di censura preventiva ed altre simili gentilezze ad uso dei cosacchi.

Quest' ultima petizione è tanto strana e contraria alle franchigie costituzionali che il conte Sclopis dichiarò non essere conveniente leggerla pubblicamente, e che il Senato farebbe meglio a passare all' ordine del giorno. Pure Alessandro Saluzzo, Luigi Collegno, mons. di Colobiano, il conte di Castagnetto ed altri ancora non vollero trascurare quest' occasione di fare udire le solite loro querele contro la libertá della stampa. Anzi la discussione prese in breve tali proporzioni che sembrava impossibile al ministero il difendersi, tanto più che eravi presente soltanto il sig. Nigra.

Mentre Alessandro Saluzzo accusa il Ministero di debolezza, ed il cav. Picolet i giudici del fatto, di ignoranza ed imbecillitá, il conte di Castagnetto propone un ordine del giorno che contiene un biasimo contro il gabinetto, ma che tende a ferire specialmente il conte Siccardi, un altro meno acerbo ed ostile ne presenta il conte di Pollone. Il commendatore Nigra li respinge ambidue, e la Commissione delle petizioni, dopo aver domandato l'ordine del giorno puro e semplice, si accosta all' ordine del giorno del conte Pollone.

In breve, il ministro di grazia e giustizia correva pericolo di essere battuto dal Senato, se non veniva in suo aiuto l'eloquenza e la logica del conte Gallina. E tuttavia quando si venne alla votazione, soli 24 suffragi contro 22 adottarono l'ordine del giorno puro e semplice! Ecco sopra quale terreno il Senato prepara la lotta contro il conte Siccardi!

Nel principio della seduta questi presentò al Senato la prima parte del Codice di procedura civile. Il conte Sclopis si lagnò che quell'opera importante non fosse stata preventivamente presentata alla disamina dell'alta Magistratura dello Stato. Ma la prima Commissione incaricata di condurla a compimento era tutta composta d'illustri Magistrati, e molti pure ve n'erano nella seconda.

Il sig. Guardasigilli si dichiarò dispostissimo a secondare il desiderio del conte Sclopis, perchè esso pure venera e tiene in gran concetto la magistratura, ma saggiamento rispose al preopinante, il quale lamentava l' assenza nella Camera elettiva di magistrati capaci di dar retto giudizio di quel codice, che se fra' deputati non sonvi magistrati, molti se ne contano che giá lo furono, oltre ad egregi e dotti avvocati, a cui sará lieve fatica la disanima di quella e delle altre parti del codice di procedura.

Il Senato deliberò di nominare a squittinio segreto una Commissione composta di 9 membri perchè riferisca sopra quel progetto, da tanto atteso.

STATI ESTERI

FRANCIA

Parigi, 26 *febbraio*. La seconda deliberazione sulla legge dell' istruzione pubblica terminò nella seduta d' oggi. 436 voti decisero contro 205 che l' assemblea debba lunedì prossimo passare ad una terza deliberazione.

Ieri si era sparsa voce che il presidente Dupin avea data la sua demissione, non permettendogli la sua salute di presiedere più oltre l' assemblea. Questa notizia è oggi smentita.

Nel campo dei socialisti, comincia ad introdursi la discordia.

Il *Siècle* dichiara di non poter accettare che due candidati della lista dell' opposizione. Esso rigetta la candidatura di Deflotte, per aver questi condannato, nella sua lettera, pubblicata ieri, il decreto di trasportazione dell' assemblea costituente. La *Presse* esprime la speranza che questa dissensione non impedirà il trionfo della lista democratica.

Il *Moniteur* riferisce che il governo ordinò che siano messi in libertà gl' insorgenti di giugno che rimanevano ancora a Brest ed a Cherbourg e che il presidente della Repubblica giudicò meritevoli di quella grazia.

Il *Journal des Débats* pubblica una lettera del signor Eynard di Geneva, nella quale quel celebre filelleno esamina la situazione della Grecia. « Istrutto, scrive egli, di tutto quanto accadde ne'vari periodi della nuova esistenza della Grecia, io posso certificare non esser dessa in grado di pagare attualmente gli interessi dell'imprestito, e non posso che fare i più ardenti voti perchè le potenze protettrici s'accordino sui mezzi da prendere, adottando le proposizioni fatte dal ministero Coletti, o prendendo qualunque altra misura che non mettesse ostacolo alla prosperità del paese, e gli lasciasse la possibilità di soddisfare gradatamente al suo debito.

INGHILTERRA.

Le notizie di Londra darebbero a credere che il ministero inglese sia stato scosso dal voto della camera dei comuni sulla mozione del sig. Disraeli. Il sig. Roberto Peel ed il sig. Giacomo Graham abbandonati da un gran numero di partigiani che il sig. Cladston trasse alla sua opinione; il sig. Disraeli che prende la consistenza di cui mancava per divenire capo di partito; gli oratori del gabinetto, compreso lord Russell, più deboli di quello che si prevedeva, tutto ciò forma una situazione nuova e critica per il ministero wigh. Si può tuttavia dubitare che i protezionisti spingano tanto oltre la loro vittoria da potersi accennar l' epoca in cui ripiglino il maneggio degli affari.

Il bill di riforma elettorale per l' Irlanda passò in seconda lettura. I membri irlandesi più ragguardevoli lo appoggiarono, domandando che si abbassasse nuovamente il censo. I *repealer*, e particolarmente Giovanni O'Connell, abbracciarono naturalmente questo parere. Alcune parole di rivedere il sistema elettorale per tutto l' impero sono state pronunziate nel corso di questa discussione, cui il ministero non prese parte, ma di cui raccolse tutto il vantaggio.

Lord Giovanni Russell ha quindi esposta l' economia di un progetto di legge che si propone di presentare per riuscire ad una migliore amministrazione dei boschi, delle foreste e serre della corona. Si tratta di interessi ragguardevoli e di abusi gravissimi.

La determinazione proposta da lord Russell consiste nel separare l'amministrazione di questi beni da quella dei lavori pubblici. I sostenitori del ministero riguardano come un atto di accortezza l'aver presentato, al domani di un sinistro, un progetto di legge, il quale a parer loro dee consolidare il ministero.

Nella seduta della camera dei lord lord Howden ha difeso il trattato conchiuso con Rosas; ha preteso, contro il parere di lord Aberdeen, che questo trattato risolveva perfettamente la questione; sperava che la Francia alla finfine vi aderirebbe, poichè ad onta di quanto siasi detto in senso contrario nell'assemblea nazionale di Francia, la città di Montevideo era perfettamente in grado di mantenere la sua indipendenza a dispetto di Rosas.

Il marchese di Lansdowne parlò nuovamente in favore del trattato. Questo trattato sottoscritto si trova nelle mani del governo inglese e non vi manca che la ratificazione delle due parti contraenti.

— Una nuova conferenza ebbe luogo tra lord Giovanni Russell e parecchi distinti personaggi riguardo all' adottare la linea postale di Bologna, anzichè quella di Calais, nel tragitto da Londra a Parigi. La deputazione si sforzò di dimostrare al capo del gabinetto i vantaggi di celerità che risulterebbero dalla preferenza accordata alla linea di Bologna.

Il *Morning-Chronicle* del 23 pubblica distesi particolari sulla grande esposizione universale che deve nell'anno prossimo aver luogo a Londra.

I commissari regii si misero in corrispondenza coll'ufficio degli affari esteri per avvisare ai mezzi di significare ai governi forestieri la risoluzione presa di fare una esposizione dei prodotti dell' industria di tutte le nazioni. I commissari organizzeranno il miglior modo di distribuire ricompense, le quali ascenderanno a 20,000 lire sterl. (500,000 fr.).

L'edifizio sarà messo a disposizione degli esponenti senza che abbiano ad incontrare alcuna spesa, e sarà alla prova del fuoco.

I visitatori dell'esposizione dovranno pagare una retribuzione; ma si spera che questa sarà tenuissima.

AUSTRIA

(*Corrispondenza particolare dell'*Opinione)

Trieste, 26 *febbraio*. Il telegrafo di ieri da Vienna portava un forte ribasso alla Borsa: ciò che prova che le questioni politiche diventano ogni giorno più serie.

La paura del Governo austriaco è grandissima, come si può argomentarlo dai fogli ministeriali, e dalle misure che prende il governo.

Trenta mila uomini chiamati per una metà dalla Croazia, vanno a stanziare nell'Istria, giacchè si paventa che una rottura improvvisa coll' Inghilterra, non tragga sulle nostre coste una flotta inglese a farci una visita poco piacevole. Si pensa a fortificare Trieste come ai tempi della guerra veneta. I buoni e fedeli Triestini, a cui fece tanta paura la presenza del vostro Albini, hanno tale paura degl' inglesi, che non so se potranno sopravivere allo spavento, dato il caso che avesse a presentarsi una flotta britannica. Anche la spedizione di Cattaro ha uno scopo che non è quello che vorrebbero far credere i giornali.

GERMANIA

Il discorso detto dal presidente del consiglio alla apertura della dieta di Oldenburgo conferma quanto si era detto sulla concessione di speciali guarentigie fatte dal consiglio di amministrazione alle città anseatiche per la loro adesione al parlamento di Erfurt. In questa occasione il presidente del consiglio dei ministri dichiarava che avrebbe presentata alla dieta una mozione concernente le elezioni alla camera degli stati.

Nella commissione della seconda camera di Sassonia per gli affari tedeschi, sopra sette, cinque membri votarono in favore dell'alleanza 26 maggio e dell'elezioni al parlamento di Erfurt. La discussione che avrà luogo a questo proposito alla seconda camera sarà interessantissima perchè avverrà sotto l' impressione destata dalla convocazione del parlamento di Erfurt.

Francoforte, 23 *febbraio*. Il principe di Prussia va prolungando il proprio soggiorno più di quanto a prima giunta credevasi. Considerando le feste che gli vengono fatte, tra cui convien ricordare quella di un gran pranzo offertogli dal senato, cosa unica negli annali di questa repubblica, convien supporre che la dimora del principe si rannodi a qualche disegno politico.

Malgrado le minaccie officiose e officiali dell' Austria e della Russia, la città di Francoforte sembra determinata di accedere allo stato federale. Il corpo legislativo ha già risolto di dichiarare ammissibili le proposte d'adesione alla confederazione ristretta e quindi di rimandarle al senato. Questa deliberazione, che fu sancita da 83 voti contro 4, può ritenersi come una risposta diretta all' Austria e il principio di una nuova scissura fra quest' ultima potenza e la Prussia, quando essa dichiari apertamente di sostenere il suo nuovo alleato.

PRUSSIA

Berlino, 22 *febbraio.* Il consiglio d'amministrazione dello stato federale nella seduta di ieri si occupò del rapporto del sig. Liede sugli affari dell'Annover e della Sassonia. Tale documento diede luogo ad una profonda discussione, per cui si decise che il consiglio non comparirà davanti il tribunale degli arbitri come parte contraria, rappresentando ancora in diritto la Sassonia e l'Annover, ma che proporrà invece ai governi federali di scegliere per questo processo un mandatario speciale.

Dicesi che il messaggio dei governi al parlamento di Erfurt debba esprimere la speranza della prossima accessione dell'Holstein e del Lauenburgo allo stato federale. Questa notizia merita conferma, poichè contraddice troppo apertamente agli sforzi che fa l'Austria onde sostenere l'integrità della monarchia danese, ed impedire qualsiasi ingrandimento dello stato federale.

Il mandatario prussiano signor d'Usedom consegnò, come abbiam detto ieri, la risposta del suo governo all'esposizione del sig. di Pechlin; ma prima di far ciò tenne una conferenza col ministro inglese a Berlino il conte Westmoreland.

A quanto riferisce un dispaccio telegrafico citato dall'*Express* di Londra fu accettato il controprogetto della Prussia portante la separazione dei due ducati coll'indipendenza limitata dello Schleswig. La pace deve conchiudersi su queste basi.

Il re di Prussia non volendo compromettersi personalmente, negò udienza ad una deputazione dello Schleswig che gli aveva presentato un indirizzo per mezzo del conte di Brandeburgo.

Malgrado queste trattative, la Danimarca continua i suoi apparecchi, ed osservansi grandi movimenti di truppe tanto sulle frontiere dell'Jutland, che nell'isola di Alse.

GRECIA.

Il corrispondente dell'*Osservatore Triestino* dà questa spiegazione della sospensione dell'occupazione delle isolette di Sapienza e Cervi:

« Nella mia relazione del 12 vi diceva che una nota recente del ministro inglese al nostro ministro degli affari esteri gli significava che si erano dati ordini per impossessarsi delle isolette di Sapienza e di Cervi. Infatti la nota suindicata doveva far concepire la cosa in tale modo, ove se ne considerino i primi paragrafi, sebbene ciò non fosse esplicitamente indicato. Tutti la intesero in questo senso e lo stesso sig. Londos esprimeva all'incirca lo stesso dubbio, in una nota da lui diretta al signor Wyse. Il sig. Thouvenel dando la stessa interpretazione all'affare delle due isole, dove averne scritto al sig. Wyse, giacchè questo viene indicato chiaramente in una nota di quel ministro al sig. Londos, nella quale è detto che per ora gl'Inglesi non hanno richiesto di prendere immediato possesso delle suddette isole di Sapienza e di Cervi.

Una nota posteriore del sig. Londos al sig. Wyse si fonda appunto sulla spiegazione data per parte del sig. Thouvenel, ed esprime il desiderio di veder confermato dal sig. Wyse quanto asserì il ministro francese, mentre si riserva il diritto di discussione, che spera verrà ammesso dal governo inglese in merito ai sopradetti *miseri scogli.* »

Stimiamo opportuno avvertire che le notizie di Atene vanno fino al 19, ed oltre alle cose annunziate da noi ier mattina e qui sopra nulla recano di nuovo.

TURCHIA

(*Corrispondenza particolare dell'* Opinione)

Costantinopoli, 5 *febbraio.* La vertenza dell'Austria colla Porta concernente i rifugiati non è per anco terminata, quantunque da molto tempo si fosse in Vienna firmata una convenzione fra l'ambasciatore ottomano ed il principe Schwarzenberg. Con questa convenzione erasi stabilito che la Porta avrebbe internato i rifugiati ungheresi, di cui le verrebbe rimessa una lista dall'internunzio austriaco e che questi rifugiati non verrebbero lasciati in libertà senza una preventiva intelligenza fra i due governi. Ora la Porta dichiarò che ammettendo bene il principio di tale preventivo accordo, intendeva però di non lasciare affatto indefinito il tempo per cui si dovesse obbligare a ritenere i rifugiati. Onde vorrebbe che al più lo spazio di tempo si limitasse a tre anni. L'Austria dal canto suo vorrebbe che la detenzione degli emigrati fosse almeno per 10 anni. Inoltre il conte Stürmer pretende stabilire a Kutahia (luogo designato per l'internamento) fidi commissarii o almeno un console per invigilare i rifugiati: pretesa a cui costantemente si rifiuta la Porta.

Ahmed efendi commissario imperiale per i principati Moldo-Valacchi, partito pochi giorni addietro giunse a Varna per recarsi di là a Sciumla, onde mettere ad esecuzione le misure convenute pei rifugiati. Quelli di cui la Russia domandò ed ottenne l'espulsione verranno imbarcati sopra un batello a vapore per Malta.

Mentre quelli che dovranno internarsi dietro la domanda dell'Austria verranno trasportati a Mudania sulla Propondite per farli di là proseguire a Kutahia. E quelli finalmente che abbraciarono l'islamismo saranno mandati su altro piroscafo in Alessandria per farli passare poi ad Aleppo.

La morte di Tahir pascià, che cumulava colla carica di intendente della casa della sultana madre, quella di gran doganiere e capo della zecca, ha lasciato i due ultimi impieghi à Riza bey ed ad un altro, creatura del granvisir, per cui il ministero Rescid trovasi maggiormente raffermato.

Il numero degli emigrati, principalmente italiani, va accrescendosi con quelli che vengono dalla Grecia. Una nuova sottoscrizione dovette farsi ultimamente nella colonia italiana per venire in soccorso dei forti bisogni.

Il ministro sardo, la cui umanità non viene mai meno, convocò i più facoltosi ed influenti sudditi sardi, che gareggiarono nell'offrire somme pei tre mesi mancanti a superare la rigida stagione. Il costoro esempio viene seguito dal ricco negoziante come dal modesto artigiano; ognuno s'affretta a portare la sua pietra per l'opera generosa.

STATI ITALIANI

TOSCANA

Leggiamo nel *Nazionale* del 26:

« La revisione teatrale che già nel passato carnevale soppresse nella *Francesca da Rimini* i versi che dice *Paolo* in onore dell'Italia, ha creduto di dovere obbligare i cantanti a sostituire *lealtà* a *libertà* in un verso dei *Puritani*, che ora si rappresentano nel maggior teatro di Firenze. Ridicola scimiottaggine! sì, scimiottaggine, perchè in Napoli si usa appunto di queste sostituzioni, e questa specialmente, per la quale è fatto cantare *gridando lealtà* in iscambio di *gridando libertà*.

Queste cose in Napoli si usano, e non fanno nissun giovamento al governo: ma contribuiscono solo a renderlo spregevole e ridicolo nell'opinione pubblica. Se la revisione teatrale vuole questi stessi effetti pel governo Toscano, continui pure a trasmutare le parole, che per la sua parte non vi avrà cooperato poco.

L'imitazione di Napoli, ecco, ci penetra da tutte le parti da' gendarmi insino ai versi delle operette di musica. Non si potea, volendo trovar un esempio, sceglier peggio. In Napoli non ci ha nulla e poi nulla in qual s'è parte dell'amministrazione, che valga il pregio di esser copiato: nulla e poi nulla, che, copiato, non torrebbe ogni residua forza morale al nostro governo.

— Una corrispondenza del 25 reca da Livorno: « Sento dire che, questi I. e R. uffiziali vanno dicendo che il reggimento partirà fra poco per andare a Roma e che qui sarà surrogato da un reggimento croato. Io però non posso assicurarvi cotesto fatto.... Altre perquisizioni ieri ed oggi. Una in casa d'un suddito francese. Qualche arresto per affari politici.

— Il comando militare e per esso il colonnello Crenneville ha pubblicato la seguente notificanza:

Colla presente si rende noto che lo stato di assedio, limitato finora alla sola città ed a un miglio di distanza, d'ora innanzi comprenderà tutto l'abitato fino ad Antignano; da estendersi dalla parte esterna nell'intiero territorio sottoposto alla giurisdizione di questa Delegazione del Porto.

INTERNO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Tornata 1 marzo. - *Presidenza del V.-presidente* Demarchi

Alle ore due si dà lettura del processo verbale della precedente tornata, quindi del sunto delle petizioni.

Procedesi all'appello nominale non essendo ancora in numero la Camera.

Approvatosi il verbale, presta giuramento il dep. *Gandolfi.*

Il dep. *Zunini* accennando alla prossima riccorrenza del 4 marzo, epoca di gloriosa memoria, propone che venga celebrata con solennità religiosa e prega l'uffizio della Presidenza a mettersi d'accordo col Senato a questo riguardo.

Il dep. *Polto* aggiunge che in tal giorno la guardia nazionale abbia anche a fare bella corona al Parlamento.

La proposta *Zunini* coll'aggiunta *Polto* è approvata all'unanimità e con applausi.

Il dep. *Chenal* propone che la celebrazione di questa festa nazionale venga perpetuata.

Il dep. *Pissard* presenta il seguente ordine del giorno: « La Camera invitando il Ministero a presentare un progetto di legge perchè venga celebrato in perpetuo l'anniversario della promulgazione dello Statuto, passa all'ordine del giorno. »

Quest'ordine del giorno è approvato.

Il dep. *Valvassori* domanda ed ottiene che la petizione 2235 che contiene alcune osservazioni sul progetto di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico venga rinviata alla Commissione incaricata dell'esame di esso.

Continuazione della discussione sul progetto di legge per la riforma postale.

È in discussione l'articolo 5. Eccolo quale fu redatto dalla Commissione:

« Art. 5. Le lettere *assicurate* vanno soggette oltre alla tassa progressiva stabilita per le altre lettere, ad un diritto fisso di 40 centesimi.

« In caso di perdita non cagionata da *infortunio di mare*, l'amministrazione delle poste corrisponde al destinatario od al mittente, l'indennità di L. 50 per caduna delle medesime.

« Vengono anche ammesse le assicurazioni per li paesi esteri coi governi dei quali esistono, o saranno conchiuse analoghe stipulazioni.

« La predetta indennità di L. 50 viene parimenti soddisfatta dall'amministrazione, riguardo alle lettere assicurate per l'estero, quando la perdita di esse è accaduta sul territorio.

« Allorchè questa è occorsa sul territorio straniero, non si fa luogo all'indennità, che nei casi, in cui nei convegni coi governi esteri sia stipulata reciprocamente una tal condizione.

Il dep. *Despine* Commissario Regio, osservando che vi sono altri casi di forza maggiore oltre l'infortunio di mare p. e. un'avalanga, l'annegamento del corriere, insiste nella redazione del progetto ministeriale che porta « in caso di perdita non cagionata da *forza maggiore.* »

Il dep. *Cavour* relatore avverte come i casi addotti dal Regio Commissario sieno rarissimi e da non doversene tener conto; dice che la Commissione credette bene restringersi all'*infortunio di mare* per escludere i casi di grassazione, i quali sono i più frequenti e ponno essere prevenuti dal Governo.

La sostituzione di *infortunio di mare* a forza maggiore non è approvata.

Sostituitasi la parola *convenzioni* all'altra *convegni* viene addottato l'intero articolo.

Il *Presidente* dà lettura dell'

Art. 6 Le lettere parimenti contenenti cedole, biglietti di banca, carta monetata, e carte di qualunque valore, spedite da e per l'interno che si vorrebbero assicurare per l'ammontare del valore di esse carte, vengono sottoposte, oltre alla tassa ordinaria portata dalla tariffa per le medesime, al diritto proporzionale di 25 centesimi per ogni cento lire sul valore entrostante debitamente accertato dai mittenti presso gli uffizii di posta in partenza, e riconosciuto dai destinatarii presso gli uffizi di posta in arrivo, mediante l'adempimento delle speciali formalità, cautele e condizioni che verranno stabilite con regolamento, il quale indicherà pure gli uffizi e determinerà le somme, per cui saranno questi autorizzati ad eseguire tali operazioni.

« L'amministrazione delle poste è risponsale delle suaccennate assicurazioni per l'integrità, salvo il caso di perdita seguita per infortunio di mare.

« Il dritto di affrancamento della lettera semplice diretta ai bassi-uffiziali e soldati di qualunque arma in attività di servizio, è ridotto a centesimi 10 per qualunque destinazione dei Regi Stati.

« La lettera diretta ai medesimi contenente un *vaglia postale*, semprecchè ne sia fatta l'annotazione sull'indirizzo, viene considerata come semplice ».

Il *R. Commissario* propone che si sostituiscano le parole *e qualunque altra di valore in corso* alle altre *carte di qualunque valore*; che dopo *cento lire* s'inserisca *o frazione di cento lire*; e da ultimo che invece di *per infortunio di mare* si mantenga *per forza maggiore.*

Il dep. *Malan* osservando che il corriere trasporta i biglietti di banca a 10 cent. per 0/0 propone che a 25 cent. si sostituisca 10 cent.

Il Relatore aderisce all'emendamento Malan nel caso che adottisi la dizione *per forza maggiore*, giacchè essendovi allora minor sicurezza è conveniente che si diminuisca anche il prezzo di trasporto e d'assicurazione.

L'emendamento *Malan* non è approvato.

Il dep. *Martinet* quando non venga adottata la redazione della Commissione circa ai casi di forza maggiore presenta il seguente articolo d'aggiunta: « Art. 7. I casi di grassazione non saranno annoverati fra i casi di forza maggiore, a cui si accenna negli articoli 5 e 6. »

Il dep. *Mollard* si oppone a quest'aggiunta, dicendo che è impossibile prevedere tutti i casi di grassazione; che forza maggiore d'altronde deve ritenersi quella solo che non avrebbe potuto essere superata dalle misure di prudenza; che quindi è conveniente riportarsi al diritto comune, il quale provvede abbastanza in proposito.

Il dep. *Farina* appoggia l'opinione del dep. Mollard, dicendo poter la posta assicurare contro le negligenze, ma non contro pericoli che non si potessero nè prevedere, nè prevenire.

Messo ai voti l'articolo 6 cogli emendamenti proposti dal Regio Commissario è approvato.

Approvasi anche l'aggiunta *Martinet.*

Vengono quindi senza discussione accettati gli articoli seguenti:

« Art. 8. È tenuta per semplice la lettera, od il piego il di cui peso non oltrepassa 7 grammi 5 decigrammi.

« Art. 9. Le lettere di peso, ossiano i pieghi, sono tassati a seconda della progressione seguente, cioè:

« Da oltre li gram. 7 e 5 decigram. alli 20 inclusivamente, 2 volte la tassa della lettera semplice.

« Da oltre li gram. 20 alli 60 inclusivamente, 4 volte la tassa della lettera semplice.

« Da oltre li gram. 60 alli 100 inclusivamente, 6 volte la tassa della lettera semplice.

« Da oltre li gram. 100 ad ulterior peso p. ogni 50 gram. 2 volte la detta tassa in aggiunta.

« Art. 10. Le lettere *da* e *per* l'estero, oltre alla tassa interna vanno soggette ai diritti dipendenti dalle apposite convenzioni coi governi stranieri.

« Art. 11. È ammesso nei Regii Stati l'uso facoltativo dei così detti *franco bolli* (*timbres postes*), per l'affrancamento delle lettere e pieghi a destinazione di qualsiasi luogo dei medesimi,

« A tale effetto vengono essi applicati dal mittente sulla parte anteriore delle stesse lettere e pieghi.

« Art. 12. La forma ed il valore dei *franco bolli* verranno determinati da un decreto reale.

« Art. 13. La formazione dei medesimi è esclusivamente riservata all'Amministrazione delle Poste.

« Art. 14. Il *franco bollo* non opera l'affrancamento, che per le sole lettere e pieghi trasportati dall'Amministrazione delle Regie Poste.

« Art. 15. Allorchè il montare del *franco bollo* apposto ad una lettera o piego, non corrisponde a quello della tassa, in ragione di distanza e di peso, il compimento del medesimo viene messo a carico del destinatario, il quale è tenuto a soddisfarla in danaro.

« Art. 16. Le lettere e pieghi, che si vogliono spedire per mezzi estranei alle Poste (salvo le eccezioni prescritte dalla legge), vanno preventivamente sottomessi al bollo *in corso particolare*, mediante pagamento dei diritti portati dalla tariffa.

Lettere e pieghi (via di mare).

« Art. 17. Le lettere ed i pieghi che giungono dall'estero per via di mare dovranno pagare, oltre alla retribuzione dovuta ai capitani dei piroscafi o bastimenti a vela, ed ai diritti che potessero spettare alle amministrazioni postali estere, in forza di speciali convenzioni; la tassa di 10 centesimi se destinate per la città o luogo d'approdo; e la tassa di 20 centesimi se destinate per altre località, entrambe estensibili a ragione del peso in conformità della progressione stabilita all'art. 9.

« Art. 18. Le lettere spedite dai Regi Stati a qualunque destinazione estera, in via di mare, vengono affrancate contro pagamento delle tasse e della retribuzione, di cui all'art. precedente, ed assoggettate inoltre, ove ne sia il caso, alli dritti che fussero dipendenti da particolari convenzioni colle poste estere.

« Le suddette lettere hanno liberamente corso verso i paesi, coi quali, al favore di esse convenzioni, l'affrancamento è facoltativo.

« Art. 19. Alle lettere dell'interno per l'interno spedite per la via di mare dall'amministrazione delle poste, con mezzi estranei alla medesima, viene applicata la tassa dietro la tariffa, oltre al diritto che si dovesse corrispondere al capitano del piroscafo e bastimento latore delle medesime.

« Art. 20. Le lettere e pieghi dell'estero per l'estero che vengono introdotti nei Regii Stati per la via di mare, sono assoggettati ai diritti dipendenti dalle stipulazioni in vigore coi governi interessati.

Circolari, avvisi, partecipazioni, ecc.

« Art. 21. Le circolari a stampa, gli avvisi stampati di nascita, di matrimonio, di decesso, gl'inviti e le partecipazioni qualsiansi non manoscritti, anche con firma manoscritta, purchè affrancati, che non eccedono in grandezza la dimensione di 11 decimetri quadrati, e piegati in modo da potersi riconoscere, sono assoggettati ad un diritto fisso di 5 centesimi per cadun foglio per qualsivoglia destinazione dell'interno dello Stato.

Carte manoscritte.

« Art. 22. Li plichi di carte manoscritte destinati per l'interno sono assoggettati tanto in tassa che in affrancamento alla metà del diritto stabilito per le lettere, con la stessa progressione di peso purchè siano sotto fascia, e con la sola lettera di accompagnamento aperta unitavi per modo da poter essere facimente riconosciuta. Però il diritto d'un plico non può essere inferiore a quello di una lettera semplice.

Il *Présidente* dà lettura dell'art. 22, che è il seguente modificato dalla Commissione.

« Art. 22. Li giornali e le gazzette sotto fascia sono assoggettate per qualsiasi destinazione nell' interno dello Stato alla tassa in affrancamento di 2 centesimi cadun foglio della dimensione stabilita all'art. 25.

« I supplimenti del giornali e delle gazzette surriferite, non eccedenti in grandezza il foglio principale, purchè uniti al medesimo, vanno esenti dalla tassa. »

Il *R. Commissario* dichiara, non poter aderire alle modificazioni introdotte dalla Commissione nell'articolo della legge presentato dal ministero nei seguenti termini:

« Art. 23. Li giornali e le gazzette sotto fascia sono assoggettate per qualsiasi destinazione dei Regii Stati alla tassa in affrancamento di 3 centesimi per foglio della dimensione stabilita dall'art. 26.

I supplimenti dei giornali, ecc. »

Il dep. *Jacquemoud* di Moutiers si fa sostenitore della proposta della Commissione, osservando la sfavorevole situazione del giornalismo, che dice il primo organo delle libertà costituzionali del paese.

Il dep. *Michellini* appoggia l'emendamento proposto dalla Commissione all'articolo del Ministero, allegando l'impossibilità di sostenere il giornalismo del paese in confronto di quello di Francia se non venisse adottata la proposta modificazione.

Il dep. *Fagnani*, considerando come mezzo di pubblica istruzione il giornalismo, propone che la tassa per ogni giornale sia ridotta ad un centesimo.

Il dep. *Brunier* parla pure in appoggio della modificazione introdotta dalla commissione nel progetto del Ministero.

Il dep. *Josti*, osservando, dovere la pubblica istruzione essere affatto a carico dello Stato, non vorrebbe che si facesse oggetto di pubblica imposta la circolazione dei giornali nell' interno, e perciò propone che a questa provveda gratuitamente il Governo appunto come provvede a' mezzi di pubblica istruzione.

Il *Relatore* dice che la riduzione proposta dalla Commissione è necessitata dalla giustizia, non potendosi ammettere sui prodotti del paese una imposta del 37 p. 0|0, quale sarebbe stabilita pel giornalismo nostro, se oltre al diritto del bollo si fosse mantenuta la tassa di 3 centesimi per l'affrancamento di ogni foglio; afferma che, ammettendosi la libertà della stampa, se ne devono ammettere anche le conseguenze; ora egli dice che mantenere le tasse presenti pei giornali è lo stesso che renderne impossibile l' esistenza, e perciò insiste perchè venga adottata la modificazione proposta dalla Commissione all'art. 23 del progetto del Ministero.

Il dep. *Chiò* ammettendo la tassa proposta dalla Commissione pei giornali di maggior formato, propone che pei giornali il cui formato non eccede i 20 decimetri quadrati sia stabilita la tassa di un centesimo.

Il dep. *Cavour* relatore, osserva, che il proposto emendamento dovrebbe essere rinviato all'art. 25 col quale è stabilita la dimensione dei fogli a stampa.

Il dep. *Chiò* aderisce a questa domanda del relatore.

Il dep. *Valerio* associandosi al relatore nel riconoscere la triste condizione del giornalismo, non consente con lui nel mantenere la tassa di due centesimi per foglio, che formerebbe un' imposta del 35 p. 0|0 a vece del 37 e mezzo già esistente non su una proprietà fruttifera, ma su una proprietà passiva, come sono i giornali; egli domanda come, essendo sottoposti alle gravi tasse del bollo e della posta, potrebbero sussistere i giornali nel nostro paese, se non trafficando, come si fa altrove, sui principii, o preferendo l'interesse alla propria dignità, ed alla propria indipendenza.

Il dep. *Menabrea* asserendo, vedere con dispiacere la poco fortunata condizione del giornalismo nostro, dice che l'imposta sui giornali si è una retribuzione per la trasmissione dei medesimi; ora egli osserva che se tale imposta non fosse pagata dalle amministrazioni dei giornali lo dovrebbe essere dai contribuenti.

Il dep. *Josti* dice che, esistendo già il servizio postale, la trasmissione dei giornali non costerebbe all' amministrazione delle poste che un aumento di lavoro; all' esservaziene del deputato Menabrea che, non pagando i giornali alcuna tassa postale, la pagherebbero per loro i contribuenti, egli risponde che appunto da questi si deve pagare la pubblica istruzione; il commercio delle idee dice essere la prima fra le industrie e meritare l' appoggio e i favori del governo; per impiantare il sistema costituzionale essere necessario il togliere ogni ostacolo a questi potenti organi della istruzione popolare, e conchiude, insistendo nell' affermare che il trasporto dei giornali debb'essere fatto gratuitamente dall' amministrazione delle poste.

Il dep. *Valerio* non accetta il compianto del dep. Menabrea sulle condizioni dei giornali cui egli accennava, asserendo che se le condizioni di questi non sono migliori si è perchè si volle da essi mantenere la libertà del pensiero, la politica indipendenza; che se avessero voluto far mercato della propria influenza e della propria moralità, certamente ben diverse sarebbero le condizioni finanziarie nelle quali ora si troverebbero.

Il dep. *Menabrea* aderendo in parte alle opinioni emesse dai preopinanti, in parte impugnandole, conchiude coll' associarsi alla modificazione proposta dalla Commissione.

Il dep. *Jacquemoud* di Moutiers, osservando la necessità che gli art. 22, 25 e 26 siano insieme coordinati, propone che siano rinviati alla Commissione insieme coi proposti emendamenti per una più adatta redazione.

Il dep. *Menabrea* crede, non essere il caso di rinviare alla Commissione i citati articoli, ma solamente di collocare l'art. 25 tosto dopo l'articolo 22.

Il *Relatore* osserva, trattarsi di riduzione di tassa e non di nuova redazione degli articoli citati; perciò non crede necessario il rinvio degli articoli medesimi alla Commissione.

Il dep. *Jacquemoud* dice che, aderendo la Camera alle osservazioni del dep. di Cavour, egli non dissente dal ritirare la sua proposta.

Il *Presidente* mette ai voti la proposta del dep. Josti per la gratuita trasmissione dei giornali, la quale non è dalla Camera approvata.

Il *Presidente* dà lettura dell'emendamento del dep. Fagnani, col quale la tassa è ridotta ad un centesimo per foglio.

Il dep. *Moja* fa presente che tale tassa è più che sufficiente per indennizzare l' Amministrazione delle poste delle maggiori spese che dovrebbe incontrare per la trasmissione dei giornali.

La proposta del dep. Fagnani, posta ai voti, non è approvata.

Il dep. *Chiò* propone il suo emendamento, pel quale, mantenuta la tassa di due centesimi, si stabilirebbe che il mezzo foglio non paghi che un centesimo di tassa.

Il *Relatore* propone che in vista dell' ora avanzata la discussione sia rimandata al domani.

Il dep. *Jacquier*, osservando come la brevità del tempo interrompa le discussioni della Camera, propone che le pubbliche sue adunanze siano fissate per un' ora dopo mezzogiorno, e ad un' ora e un quarto si faccia l'appello nominale.

In seguito a tale proposta il Presidente avverte la Camera che le adunanze s' apriranno per lo innanzi ad un'ora, e ad un' ora e un quarto si farà l'appello nominale.

Il dep. *Michellini*, osservando che nella relazione è dichiarato, l' amministrazione delle poste non esigere che la metà delle tasse pei giornali di mezzo foglio, fa presente la necessità di stabilire nella legge che tali giornali sono assoggettati alla tassa di un solo centesimo.

Il dep. *Chiò*, ritirando il suo emendamento, si associa a quello del dep. Michellini.

Il dep. *Cossato* propone che l'ultima parte dell'articolo 22 sia redatta in questi termini: « alla tassa in affrancamento di due centesimi per cadun foglio da oltre 15 decimetri quadrati sino a 40, ed a quella di un centesimo per quelli di dimensione inferiore. »

Il dep. *Jacquemoud* propone che si dica: « alla tassa di affrancamento di due centesimi cadun foglio la di cui superficie aperta non ecceda 40 decimetri quadrati; il mezzo foglio pagherà la metà della tassa. »

Il dep. *Michellini* vorrebbe che l'estensione dei giornali si portasse a 60 decimetri quadrati, osservando che possono essere ampliati in Piemonte come lo vennero in altri paesi.

Il dep. *Moja* crede semplicare la discussione, proponendo che si voti prima la massima che i mezzi fogli non abbiano a pagare che la metà della tassa fissata pei fogli interi.

Il Presidente mette ai voti il primo paragrafo dell'articolo come venne redatto dalla Commissione ed è approvato.

Mette quindi ai voti l'aggiunta formulata dal deputato Michellini nelle seguenti parole: « I giornali che non eccedono la metà di tale dimensione sono assogettati alla tassa di un centesimo. »

Il regio commissario si oppone all'adozione di tale aggiunta, asserendola inutile in seguito alle fatte dichiarazioni; posta ai voti, è dalla Camera approvata (*a domani! a domani!*).

Dopo una instanza del deputato *Valerio* perchè sia prontamente posta all'ordine del giorno la relazione della Commissione sulla legge relativa alla soppressione del foro ecclesiastico, l'adunanza è sciolta alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

Relazioni di Commissioni.

Verificazione di poteri.

Relazione di petizioni.

Continuazione della discussione sulla riforma postale.

NOTIZIE

— Gli uffizii della Camera stamane si costituirono nel seguente modo:

I. — Moffa di Lisio *pres.*, Bonavera *vice-pres.*, Pallieri *segr.*, Piccon *comm. per le petizioni*,

II. — Revel *pres.*, Benso Gaspare *vice-pres.*, Arnulfo *segr.*, Campana *comm. per le petizioni*.

III. — Novelli *pres.*, Regis *vice-pres.*, Corsi *segr.*, Farina *comm. per le petizioni*.

IV. — Bottone *pres.*, Jacquier *vice pres.*, Fagnani *segr.*, Pateri *comm. per le petizioni*.

V. — Pinelli *pres.*, Cossu *vice-pres.*, Riva *segr.*, Franchi *comm. per le petizioni*.

VI. — Jacquemoud consigliere *pres.*, Galli *vice-pres.*, Cattaneo *segr.*, Gianone *comm. per le petizioni*.

VII. — Boncompagni *pres.*, Zunini *vice-pres.*, Pollo *segr.*, Gianolio *comm. per le petizioni*.

— Una nostra corrispondenza di Torino ci reca:

Sappia per di lei norma che monsignore D. Luigi Franzoni da due giorni è rientrato nella sua diocesi, e dimora a Pianezza nel suo castello, ma è già stato scoperto appena arrivatovi.

— Oggi il Sindaco di Torino pubblicava il seguente proclama:

Concittadini!

Nel giorno lunedì 4 corrente ricorre l'anniversario della promulgazione dello Statuto largito a'suoi popoli dal magnanimo re Carlo Alberto, e della instituzione della Milizia cittadina.

Il vostro Municipio e la Guardia nazionale ricorderanno questo giorno tanto solenne nella vita d'un popolo chiamato a libertà, con una funzione religiosa che avrà luogo nella chiesa della Gran Madre di Dio.

Concittadini! dacchè la fiducia del Governo mi chiamò all'onore di reggere questo Municipio, io sono lieto che le prime parole che debbo indirizzarvi, siano rivolte ad annunziare la celebrazione di un'epoca così avventurata per la patria nostra, Egli è ritemprando il sentimento della libertà con generose memorie, che possiamo riprometterci gloriosi frutti dalle nostre politiche istituzioni. Accompagnate quindi coi vostri voti la comunale Rappresentanza e la Guardia nazionale mentre adempiono ad un sacro dovere, e interpreti dei vostri desiderii festeggiano un giorno che in se compendia la riconoscenza del passato e le speranze dell'avvenire.

Torino, dal palazzo municipale, il 1.o di marzo 1850.

Il sindaco Bellono,

— Ieri mettea fine al corso delle sue istituzioni scolastiche di mineralogia il professore Sismonda col dolore, e cogli applausi de' suoi alunni. Il dire ora alcuna lode di lui saria fuori di tempo, poichè il suo nome d' assai è più grande alle brevi parole, che aver potrebbero luogo.

Egli basterà a nostra consolazione accennare solo che pari alla profondità del sapere sono in lui eminenti e la dolcezza e la bontà e l' amore ai suoi alunni; e che non altrimenti che l' una, le altre continue campeggiarono nelle sue lezioni. Ma l' ultima fiata specialmente allora che dava congedo alla diletta corona, de' suoi alunni, all' animo suo si presentava un amenissimo campo, ed eminente restando sempre la sua saggezza, ha dimostrato che grande è sommamente il cuor suo, significando a noi tenerissimamente il dolore che si sentiva nel cuore d' esser al fine dell' opera sua, ed esortavali forte alla virtù ed alla felicità. Ci movea colle parole al pianto, e quel pianto veniva dal profondo del cuore. Come lui abbiamo sentita l' amarezza d' essere così presto al fine: ma ci sarà scolpito nell' anima l' amore, la gratitudine, e la stima per lui: e come egli a noi desiderava ogni bene, così portiamo desiderio noi, che in lui la fortuna sia pari al suo merito.

Gli alunni del Sismonda.

— Anche in Alessandria la Guardia nazionale festeggierà il giorno anniversario della sua istituzione.

— Intorno alla nota pubblicata dalla *Gazzetta* a smentire le calunniose asserzioni del Ministro della guerra belga, da persona bene informata ne sono date le seguenti spiegazioni:

« La *Concordia* nel suo foglio del giorno 23 febbraio corrente, n. 47, riferendosi alla mentita che la *Gazzetta Piemontese* dava nel suo numero 21 alle ingiuriose imputazioni che il generale Chazal, ministro della guerra nel Belgio, lanciava addosso ai Lombardi, crede che quella rettificazione ufficiale (come si esprime la *Concordia*, ma poco esattamente) debbasi all'influenza della Commissione d'inchiesta. Se ed in quanta parte la Commissione suddetta possa avere contribuito *nel vincere la resistenza che molti Ministri opponevano* ai giusti desiderii esternati per una rettificazione ufficiale da coloro cui più d'ogni altro dovevano ferire le stupide informazioni date al parlamento belga dal suo ministro della guerra, ciò è quanto non sono in grado di determinare. Ma posso assicurare che l' iniziativa efficace in questo affare fu presa da un *lombardo proscritto*, al quale per quelle infami taccie veniva rapita l'unica cosa che della patria gli rimanesse, l'onor nazionale; che le mosse presso il Ministero furono fatte da un *altro lombardo*, il quale ottenne con fatica non lieve, che alla *rivendicazione veramente ufficiale* della storica verità (poichè all'appoggio di diverse ragioni, nissuna però disonorevole alla causa Lombarda, la si rifiutava), fosse sostituita almeno una *dichiarazione* nella gazzetta ufficiale, che pel suo contesto accennasse alla fonte da cui proveniva. Ecco la causa della *tarda* riparazione, consentita solo dopo lungo mercanteggiare. »

A. BIANCHI-GIOVINI *direttore*.
G. ROMBALDO *gerente*.

DICHIARAZIONE

La signora Adelaide Decker nata Fissour di Torre Luserna aveva assicurata presso la COMPAGNIA DELLE ASSICURAZIONI GENERALI DI VENEZIA, pel caso di sua morte, la somma di lire diecimila da pagarsi al sottoscritto, cioè lire 5000 con una polizza del 3 gennaio 1846, mediante il pagamento dell'annuo premio di ll. 103; ed altre lire 5000 con una polizza de'22 giugno 1847, mediante l'annuo premio di L. 151.

La detta sig. Decker disgraziatamente moriva nel giorno 8 di dicembre 1849 nel luogo di Valdiblora provincia di Nizza nell'immatura età d'anni 40 e mesi 9 circa; ed il sottoscritto, come ritentore legale delle dette due polizze d'assicurazione, le presentava coi documenti voluti dalle condizioni delle polizze stesse all'ufficio della Compagnia in Torino.

La Compagnia dopo assunto le necessarie informazioni per assicurarsi della verità e legalità dei titoli presentati, autorizzava il sig. ingegnere Gio. Piolti, suo ispettore generale in Torino a pagare la somma assicurata.

Il sottoscritto non può ristare dal fare questa sua spontanea dichiarazione, non solo per attestare alla Compagnia assicuratrice la sua piena soddisfazione per la somma ricevuta, ma anche per rendere a pubblica conoscenza il fatto, e per conseguenza l'incontestabile utilità di simili asssicurazioni, mentre la prefata Compagnia ha percepito in tutto sole L. 865 di premi per questa assicurazione, ed ha pagato l'ingente somma di L. 10,000.

Gioanni Stefano Revel di Pinerolo.

SPETTACOLI D' OGGI.

TEATRO CARIGNANO. Compagnia drammatica Giardini, si recita: *L' Assedio di Alessandria*.

D' ANGENNES. Compagnia drammatica francese, si recita: *La Gardeuse de Dindons*.

NAZIONALE. Compagnia drammatica Moncalvo (con Meneghino), si recita: *Meneghino custode dei pazzi*.

SUTERA. Opera buffa: *Il barbiere di Siviglia*.

GERBINO Compagnia drammatica Capodalio e socii, si recita: *Il Furfantello di Parigi*.

TEATRINO DA S. MARTINIANO. (Marionette) si rappresenta: *I Masnadieri* — Ballo: *Arlecchino perseguitato dalla pioggia e consolato dalle chitarre*.

DA VENDERE

UNA BELLISSIMA CASA

con giardino e scuderia, sita in Poirino, al prezzo di 45|m. franchi.

*Recapito all'Ufficio dell'*Opinione.

TIP. ARNALDI.